



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SINDACO

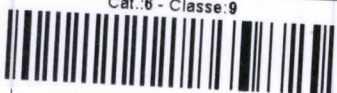
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO (OR)

Tipo Protocollo: Partenza

n. 0002425 del 15-06-2015

alle ore 13:10:33 Reg. del 15-06-2015

Cat. 6 - Classe 9



ORDINANZA N. 6 DEL 15/06/2015

Prescrizioni Antincendio 2015

IL SINDACO

Visti gli artt. 50, 54 e 7-bis del D.Lgvo 18.08.2000, n. 267;

Vista la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992, nuovo Codice della strada;

Vista la legge n. 289/1981;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale, n. 14/2011 del 08/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendio 2014/2015, aggiornamento 2015", n. 14/41 del 18/04/2014, n. 21/15 del 12/06/2014 e n. 36/14 del 16/09/2014;

Considerato che dal primo Giugno al quindici Ottobre vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo" e che la presenza di stoppie ed erbacce nei terreni incolti e nelle loro immediate vicinanze, costituisce pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della viabilità stradale;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

ORDINA

- a tutti i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, che non avessero ancora provveduto, di procedere immediatamente e senza indugio, a:

1. ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno tre metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
2. creare una fascia parafulco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali o ai chiusi destinati a ricovero bestiame, in larghezza non inferiore a dieci metri.
3. nei fondi destinati a culture cerealicole, creare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza, perimetrale ai fondi di superficie superiore a 10 ettari accorpati;
4. nei terreni siti in aree urbane periferiche, realizzare, su tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

- ai proprietari e gestori di rifornitori o depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dal centro abitato, che non abbiano ancora provveduto, di procedere immediatamente e senza indugio a realizzare intorno ai suddetti rifornitori o depositi, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.

Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio consultabili sul sito istituzionale del comune: www.comune.villasantantonio.or.it nella sezione Amministrazione trasparente ==> Informazioni ambientali.

INFORMA

1. Che gli eventuali abbrucciamenti dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre potranno essere effettuati previa formale e preventiva autorizzazione del Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Samugheo;
2. E' tassativamente vietato effettuare la pulizia dei terreni provati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
3. Procedere all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

Durante il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio" e vietato:

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle prescrizioni regionali antincendio e alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 10 della L. 21.11.2000, n. 353 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,91 e non superiore a € 10.329,13. Agli eventuali inadempienti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge n. 1034/1971, oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971

- Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

1. Al Comando Stazione Carabinieri – Asuni;
2. Al Comando Stazione Forestale e VV.AA. - Samugheo;
3. Al Comando provinciale VV.FF. - Oristano;
4. Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – Oristano
5. Al Servizio Igiene Pubblica ASL n. 5 – Oristano
6. Alla Procura della Repubblica – Oristano.

IL SINDACO
(Fabiano Frongia)

